



Allegato n. 1 della Delibera di G.C.
e composta da n. cinque facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro)



Comune di Reggio
Area Servizi Alla Persona

**Misure a sostegno e per l'incremento di nuove famiglie residenti nel comune
Contributo al pagamento del canone di locazione.**

BANDO

Art. 1 - Finalità

Con l'obiettivo di favorire l'inserimento di nuovi nuclei abitativi sul territorio del Comune di Reggio, il comune intende erogare un contributo per la durata di dodici (12) mesi come intervento di sostegno al pagamento del canone di locazione.

Art.2 Requisiti soggettivi

Per poter accedere ai contributi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro stato;
- b) precedente residenza su tutto il territorio nazionale ad esclusione del Comune di Reggio.

Art.3 – Disponibilità di risorse del bando, ammontare e durata del contributo.

Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo Euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00 al mese per dodici mesi, è articolato in rapporto alla composizione del nucleo familiare ed al relativo reddito dei destinatari definito ai sensi della vigente normativa ISEE, così come segue:

TIPO NUCLEO	FASCIA ISEE	CONTRIBUTO
Famiglia anagrafica unipersonale	Fino a 27.000 EUR	€ 50,00
Famiglia anagrafica monogenitoriale con figli minorenni	Fino a 18.000 EUR Oltre i 18.000 EUR	€ 150,00 € 100,00
Famiglia anagrafica con figli minorenni	Fino a 18.000 EUR	€ 100,00



	Oltre i 18.000 EUR	€ 50,00
Famiglia anagrafica composta da maggiorenni e minorenni	Fino a 18.000 EUR	€ 100,00
	Oltre i 18.000 EUR	€ 50,00
Famiglia anagrafica composta solo da maggiorenni	Fino a 27.000 EUR	€ 50,00

Art.4 – Presentazione della domanda.

Per accedere al contributo è necessario presentare domanda utilizzando unicamente il modulo **“Domanda di contributo”** predisposto e reperibile presso i Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune di Reggio.

Il contributo è concesso nello stesso importo per la durata di dodici mesi ed è attribuito esclusivamente seguendo l'ordine temporale delle domande pervenute e accolte fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal presente bando.

L'ufficio provvederà a comunicare l'esito della verifica delle domande pervenute al richiedente indicato come intestatario della scheda di famiglia.

Nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora i beneficiari ravvisassero la presenza di errori e/o errate interpretazioni delle presenti norme, con comunicazione formale e motivata, potranno richiedere il riesame della pratica.

In seguito verrà formalmente comunicata dal dirigente del servizio interessato, la decisione definitiva assunta.

Art.5 – Erogazione del contributo.

Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.

Il contributo non può comunque essere superiore al 50 % del canone di locazione stabilito nel contratto, nel qual caso sarà ridotto dell'importo eccedente, ed è incompatibile con qualsiasi altro contributo erogato dall'Amministrazione Comunale, da finanziamenti regionali e/o nazionali.

Il contributo è erogato dopo la verifica della documentazione richiesta, ed è ripartito in quote trimestrali posticipate e comunque erogate a partire dalle seguenti date: 15/01-15/04-15/07-15/10.

Al momento della presentazione della prima richiesta di erogazione del contributo occorrerà produrre il contratto di locazione regolarmente registrato, le ricevute di pagamento del canone di locazione, la documentazione relativa alla attivazione delle utenze, mentre successivamente, con cadenza trimestrale, saranno richieste solamente le ricevute del canone.

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) essere beneficiari del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019;



- 2) avere avuto nel medesimo anno la concessione del contributo Fondo per l' "emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale n.817/2012, n.1709/2013, n.1221/2015 e da eventuali future concessione di fondi;
- 3) aver avuto nel medesimo anno la concessione del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all' art. 6 comma 5 del D.L. 321/7/2013 n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013 n. 124;
- 4) essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- 6) essere destinatario di un atto di intimidazione di sfratto per morosità con citazione di convalida.
- 7) Essere beneficiari del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggio Emilia per l'anno 2019 e successivi.

Art. 6 - Caratteristiche dell'abitazione in affitto

L'abitazione in locazione deve:

- a) essere ubicata nel territorio del comune di Reggio Emilia;
- b) avere destinazione ad uso abitativo in conformità agli strumenti urbanistici comunali, nonché possedere i requisiti di abitabilità;
- c) essere locata a titolo oneroso;
- d) non essere la residenza o il domicilio di persone diverse dal nucleo ammesso a contributo.
- e) non deve appartenere alle categorie catastali : A1, A8 e A9 né essere stata realizzata o recuperata in attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia agevolata finalizzata alla locazione a canoni calmierati.

Art.7 – Contratto di locazione

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il contratto di locazione deve:

- a) essere stipulato e allegato alla domanda di contributo;
- b) avere una durata residua non inferiore a tre anni;
- c) stabilire che la modalità di pagamento del canone avvenga esclusivamente mediante la domiciliazione dell'importo sul conto corrente bancario o postale del proprietario.

Sono escluse dal contributo le locazioni:

- a) a carattere transitorio;
- b) di porzione di immobile accatastati come unica unità, di porzione di alloggio e singoli anelli;

Art. 8 - Obblighi conseguenti all'ottenimento del contributo

Il richiedente e gli altri soggetti indicati in domanda sono obbligati in solido al rispetto dei vincoli, degli obblighi e delle condizioni derivanti dall'ottenimento del contributo.



Il nucleo familiare deve risultare costituito nell'alloggio oggetto del contributo esclusivamente dai soggetti indicati in domanda e risultare iscritti nei registri anagrafici entro dieci giorni decorrenti dalla data di accettazione della domanda.

Durante i dodici mesi di erogazione del contributo, il nucleo familiare beneficiario ha l'obbligo:

- a) di risiedere e di occupare ininterrottamente l'alloggio;
- b) di comunicare al Comune di Reggio Emilia l'eventuale rilascio dell'alloggio nonché la risoluzione del contratto di locazione entro dieci giorni dal loro verificarsi;
- c) di essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

Art. 9 – Decadenza e revoca del contributo

Costituiscono motivo di decadenza dalla graduatoria e dal beneficio:

- il mancato rispetto dei requisiti dell'alloggio secondo quanto stabilito dal precedente art. 6.

Costituiscono motivo di revoca ex-tunc del contributo:

- l'ottenimento del beneficio sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false (articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Il beneficiario avrà l'obbligo di restituzione di tutto il contributo, in quanto indebitamente percepito, incrementato degli interessi legali.

Costituiscono motivo di revoca ex-nunc del contributo, incrementato degli interessi legali, nonché di cessazione della sua erogazione:

- a) la risoluzione anticipata del contratto di locazione;
- b) non essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- c) la sublocazione o la cessione in uso in qualsiasi forma dell'alloggio ottenuto in locazione e le relative pertinenze, nonché la cessione del contratto;
- d) il rifiuto o l'omissione della presentazione di documenti, ivi compresi quelli attestanti la regolarità del pagamento del canone di locazione.

La revoca *ex-nunc* del contributo sarà applicata a partire dalla quota relativa al trimestre nel quale si è verificato uno dei motivi suddetti.

Art. 10 – Modalità di pagamento del contributo

Il contributo è corrisposto con cadenza trimestrale ai richiedenti aventi titolo – previa presentazione della idonea documentazione giustificativa - mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dagli interessati nella richiesta.

La prima quota trimestrale è computata a decorrere dal mese in cui è stata richiesta la residenza anagrafica e comunque non prima del 01.01.2022.



Art. 11 – Finestra per la presentazione della domanda

Per “finestra” si intende il periodo di tempo compreso fra la data di pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione della domanda fissato per il 15.12.2022.

La finestra si chiuderà ad esaurimento delle risorse messe in campo dal Comune di Reggio e la data sarà comunicata sul sito istituzionale.

Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata utilizzando, anche in fotocopia, esclusivamente il modulo “Domanda di contributo” predisposto e reperibile presso i Servizi Sociali o scaricabile dal sito del Comune di Reggio

La domanda deve essere firmata da tutti i richiedenti maggiorenni intenzionati a costituire il nuovo nucleo familiare sul territorio del comune di Reggio.

La domanda deve essere presentata allegando:

- il contratto di locazione sottoscritto;
- i documenti di identità in corso di validità dei componenti del nucleo;

Se non già disponibili al momento della presentazione della domanda entro dieci giorni la domanda dovrà essere integrata con i seguenti documenti:

- certificazione dell'avvenuta registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate;
- attestazione della richiesta di residenza entro 10 giorni dalla decorrenza del contratto;
- attestazione ISEE del nucleo;
- IBAN dell'intestatario della scheda di famiglia.

Nel periodo compreso fra le date di inizio e di scadenza per la sua presentazione (finestra) la domanda è trasmessa scegliendo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano, presso l'Ufficio dello Sportello Sociale previo appuntamento negli orari di apertura (Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08.45 alle 12.45 contattando il numero telefonico 0522-213748;
- tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale comunereggiolo@postecert.it.

L'Amministrazione potrà trasmettere le comunicazioni relative al presente bando oltre che al domicilio fisico anche al domicilio digitale del richiedente; pertanto il richiedente stesso deve comunicare in modo esatto e tempestivo la modifica del proprio domicilio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione di comunicazioni dovuta ad inadempienze del richiedente.

L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.